



Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Centro Nazionale Sangue

Via Giano della Bella, 27
00162 Roma
Tel: 06 4990 4953 / 4954
Fax: 06 4990 4975
E-mail: cns@iss.it

PROGETTO

“Progetto VEQ Rete Banche Cordonali”

CONVENZIONE

TRA

Il Centro Nazionale Sangue di seguito indicato CNS (ente erogatore) con sede in Roma, Via Giano della Bella n.27, C.F. 80211730587, nella persona del Direttore Generale Dott. Giuliano Grazzini in calce indicato
e

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola – Malpighi, di seguito indicata AOSP (CF 92038610371), con sede in Bologna - via Albertoni n. 15, nella persona del Dirigente Responsabile della Struttura Ricerca e Innovazione, Dott.ssa Elisa Casadio, su delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. 197 del 24.5.2013

PREMESSO CHE

- il CNS, nell’ambito delle funzioni istituzionali ad esso demandate dal Ministero della Salute, deve provvedere al coordinamento della rete delle Banche del Sangue Cordonale (ITNCB);
- presso l’AOSP opera la Banca Regionale del Sangue Cordonale (Emilia-Romagna Cord Bank o ERCB) che afferisce al Dipartimento Ematologia, Oncologia e Medicina di Laboratorio – Unità Operativa di Immunoematologia e Trasfusionale, diretta dal Dott. Pasquale Paolo Pagliaro e che detta Banca ha presentato un programma denominato “Programma VEQ interbanche, sangue cordone ombelicale”
- il CNS intende sostenere il programma annuale di valutazione esterna di qualità (VEQ) delle 19 banche di sangue da cordone ombelicale (SCO), coordinate dal Centro nazionale Sangue (CNS) e dal Centro nazionale trapianti (CNT) riunite nella Italian Cord Blood Network (ITCBN), programma denominato “Programma VEQ interbanche, sangue cordone ombelicale”, finalizzato a distribuire campioni di staminali da sangue cordonale per eseguire contemporaneamente sullo stesso campione aliquotato i test necessari al rilascio per uso clinico delle unità bancate;
- lo svolgimento del programma VEQ interbanche, sangue cordone ombelicale consente ad ogni singola banca di
 - misurare la propria performance confrontandola con quella degli altri partecipanti,
 - applicare un processo di autovalutazione delle proprie procedure operative,
 - attivare misure correttive/preventive più appropriate;
- è interesse del CNS e della AOSP tramite la Banca Regionale del Sangue Cordonale (Emilia-Romagna Cord Bank o ERCB) dare vita alla realizzazione di un progetto che abbia lo scopo di creare un vero e proprio programma di Valutazione Esterna di Qualità interbanche del sangue del cordone ombelicale ;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Articolo 1
(Premesse)

Le premesse come sopra esposte sono parte integrante del presente accordo

Articolo 2
(Oggetto)

1. La presente convenzione regola lo svolgimento, nei termini e nelle condizioni fissate nel presente atto, delle attività inerenti il progetto di ricerca “Progetto Rete Banche Cordionali - “Programma VEQ interbanche, sangue cordone ombelicale” .
2. Il responsabile scientifico per conto dell’ente è il dott. Pasquale Paolo Pagliaro;
3. Costituiscono obiettivi del progetto:
 - a. Allestimento ed invio dei campioni
 - b. Raccolta ed elaborazione statistica dei risultati
 - c. Valutazione e proposte
4. Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento, nei termini e nelle condizioni fissate nel presente atto e meglio descritto nel progetto di ricerca allegato (All.A) che si considera parte integrante della presente convenzione, delle attività volte alla realizzazione degli obiettivi del progetto.

Articolo 3
(Direzione e Coordinamento)

1. Le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l’ottimale conseguimento degli obiettivi nel rispetto dell’importo massimo prefissato a norma dell’art. 4.
2. Nell’ambito dell’esercizio dei poteri d’indirizzo e di vigilanza il CNS potrà procedere in ogni momento ad accertamenti finalizzati a verificare lo stato di avanzamento delle attività svolte dall’AOSP e l’attinenza dell’impostazione agli obiettivi prefissati.

Articolo 4
(Finanziamento)

1. Il CNS riconosce per il finanziamento complessivo delle attività indicate alla presente convenzione e per il periodo di validità della stessa l’importo indicativamente previsto in di Euro 20.000,00 (ventimila/00);
2. Nell’ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico allegato alla convenzione (All. B) e nel limite del tempo massimo di cui al comma 1, il CNS corrisponderà previa presentazione di apposita richiesta di pagamento:
 - una anticipazione nella misura del 30% dalla comunicazione dell’avvio delle attività progettuali;
 - una rata pari al 40% dopo la relazione semestrale previa autorizzazione del Direttore del CNS;
 - il residuo 30% a saldo, al termine della convenzione, dopo l’approvazione da parte del Direttore del CNS della relazione finale e del rendiconto di cui al successivo comma 6.
3. Ai sensi del D.P.R. 633/1972 e delle successive risoluzioni ministeriali interpretative nn.550412, 420091 e 9/E, i trasferimenti di fondi dal CNS all’AOSP, avendo natura contributiva, avverranno in regime di esclusione fiscale dal campo I.V.A.; i suddetti contributi saranno erogati previa trasmissione delle relative richieste di pagamento da parte dell’ente.
4. Il contributo dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione dell’AOSP, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. Non è ammesso l’utilizzo del contributo per l’acquisto o l’affitto di locali, per retribuire personale dipendente, né per imputare costi indiretti ovvero spese e utenze generali. E’ fatto divieto utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l’acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e per tanto, riconosciute spese non previste nell’allegato piano economico.



Centro Nazionale Sangue

5. Non saranno ammesse variazioni al piano economico presentato superiori al 20% dell'importo assegnato ad ogni singola voce se non espressamente motivate dal richiedente beneficiario e autorizzate dal CNS, sempre entro il limite massimo del finanziamento erogato.

6. L'importo a saldo sarà liquidato su presentazione di rendiconto delle spese sostenute, nonché degli impegni assunti, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, relativa alle spese effettivamente sostenute in ordine alle singole voci di spesa, corrispondenti al piano economico finanziario presentato. Il predetto rendiconto redatto esclusivamente secondo il modello allegato (All. E) dovrà essere presentato entro 15 giorni dal termine della convenzione, vistato dal responsabile scientifico ed approvato dal legale rappresentante dell'AOSP o da un suo delegato (nel caso in cui la firma venga dal delegato, dovrà essere allegata copia conforme del decreto di delega).

Articolo 5

(Beni inventariabili)

1. Le spese relative all'acquisto di attrezzature e strumentazioni saranno riconosciute se ritenute pertinenti rispetto alla realizzazione delle attività progettuali e comunque entro la percentuale massima del 25% dell'importo complessivo.

Articolo 6

(Proprietà dei dati scientifici)

1. Le pubblicazioni e le diffusioni cui potranno dare luogo i risultati delle attività oggetto della presente convenzione dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto su indicazioni del CNS (in collaborazione e con il contributo del CNS) nell'ambito del progetto "Progetto VEQ Rete Banche Cordonali".

Articolo 7

(Recesso unilaterale)

1. Ad entrambe le parti della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere dal contratto e tale facoltà può essere esercitata finché il contratto stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Articolo 8

(Risoluzione)

1. La presente convenzione potrà essere risolta qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire le attività dalla stessa previste. In questo caso si farà salvo il contributo già utilizzato, sempre che esso sia stato utilizzato ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente convenzione ed in conformità con il piano economico presentato da ERCB, il quale si impegna a restituire l'eccedenza sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute. La valutazione di conformità delle spese sostenute rispetto agli obiettivi ed alle attività previste, sarà rimessa al giudizio del Direttore del CNS.

2. In caso di inadempimento riguardante le attività di cui alla presente Convenzione, la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt. 1453 e segg. C.C.

Articolo 9

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2014.

2. Il CNS si riserva la facoltà discrezionale di procedere alla proroga o al rinnovo della presente Convenzione.



Centro Nazionale Sangue

Articolo 10
(Controversie)

1. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le parti eleggono, quale Foro di competenza, quello di Roma.

Articolo 11
(Oneri fiscali)

1. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, a cura e a spese della parte richiedente.
2. Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

Data

Il Centro Nazionale Sangue
Il Direttore
(Dott. Giuliano Grazzini)

Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna
su delega del Direttore Generale
(Dott.ssa Elisa Casadio)